Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 maggio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 23 MAGGIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno », 5,50 % serie ordinaria ventennale, 6 % serie speciale « Export », 6 % serie speciale « Export » - scadenza 1° gennaio 1989, 6 % serie speciale « Novennale », 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » 6 % serie speciale « Sviluppo industriale », 6 % serie speciale « Export - A », 6 % serie speciale « Export - B », 6 % serie ordinaria ventennali (13ª e 14ª emissione), 7 % serie speciale « Export - A », 7 % serie ordinaria quinquennale, 7 % serie ordinaria decennale, 7 % serie ordinaria quindicennale, 7 % serie ordinaria ventennale, effettuate il 15 maggio 1973.

(7444)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981 sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (amministrati dalla Direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 30 aprile 1973; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(5578)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1973, n. 221.

Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma degli articoli 1, 2, 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di rischio già previsti, possono essere estese al rischio di cambio.

Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve termine.

Art. 2.

Con la procedura prevista dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, sarà stabilita, oltre ai limiti ed alle modalità, ogni altra particolare condizione che si ritenga di porre per la concessione della garanzia del rischio di cambio di cui al precedente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — MEDICI — TAVIANI — FERRI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 aprile 1973, n. 222.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 48 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — NATALI — GASPARI — BOZZI — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Convaincus que les exigences du transport international des animaux ne sont pas incompatibles avec le bien-être de ceux-ci;

Animés par le désir d'éviter, dans la mesure du possible, toute souffrance aux animaux transportés;

Considérant qu'un progrès en cette matière peut être atteint par l'adoption de dispositions communes en matière de transports internationaux des animaux.

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I

Article 1er

1. Chacune des Parties Contractantes mettra en application les dispositions relatives aux transport internationaux des animaux contenues dans la présente Convention.

2. Aux fins de la présente Convention, on entend par transport international toute expédition qui suppose le franchissement d'une frontière, à l'exclusion toutefois du trafic frontalier.

3. Les autorités compétents du pays d'expédition décideront si le transport est conforme aux dispositions de la présente Convention. Toutefois, les pays de destination ou de transit peuvent contester que le transport a été effectué conformément aux dispositions de la présente Convention. L'acheminement ne peut toutefois être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés.

4. Chacune des Parties Contractantes prendra les mesures nécessaires afin que toute souffrance puisse être épargnée aux animaux ou réduite au minimum, en cas de grève ou de tout cas de force majeure empêchant

sur son territoire la stricte application de la présente Convention. Elle s'inspirera à cet effet des principes énoncés dans celle-ci.

Article 2

La présente Convention s'applique aux transports internationaux:

(*a*) des solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine (Chapitre II);

(*b*) des oiseaux et des lapins domestiques (Chapitre III);

(*c*) des chiens et chats domestiques (Chapitre IV);

(*d*) d'autres mammifères et oiseaux (Chapitre V);

(*e*) des animaux à sang froid (Chapitre VI).

CHAPITRE II

SOLIPÈDES DOMESTIQUES ET ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPÈCES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET PORCINE

A. *Dispositions generales*

Article 3

1. Avant leur chargement en vue d'un transport international, les animaux doivent être inspectés par un vétérinaire autorisé du pays exportateur qui s'assure de leur aptitude au voyage. Par vétérinaire autorisé, on entend un vétérinaire désigné par l'autorité compétente en application des dispositions de la présente Convention.

2. Le chargement doit être effectué conformément aux conditions approuvées par le vétérinaire autorisé.

3. Le vétérinaire autorisé délivre un certificat dans lequel sont consignées l'identification des animaux, leur aptitude au voyage et, sauf impossibilité, l'immatriculation du moyen de transport et le type du véhicule.

4. Dans certains cas déterminés par arrangement entre les Parties Contractantes intéressées, les disposition du présent article pourront ne pas être appliquées.

Article 4

Les animaux qui doivent mettre bas dans la période correspondant au transport ou ayant mis bas depuis moins de 48 heures ne doivent pas être considérés comme aptes au voyage.

Article 5

Le vétérinaire autorisé du pays exportateur, du pays de transit ou du pays importateur peut prescrire une période de repos, dans le lieu qu'il désigne, pendant laquelle les animaux recevront les soins nécessaires.

Article 6

1. Les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace et doivent, sauf indications spéciales contraires, pouvoir se coucher.

2. Les moyens de transport ou les emballages doivent être conçus pour protéger les animaux contre les intempéries et les grands écarts climatiques. La ventilation et le cubage d'air doivent être adaptés aux conditions de transport et appropriés à l'espèce animale transportée.

3. Les emballages (caisses, cages, etc.) servant au transport des animaux doivent être munis d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants et d'un signe indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent debout. Ils doivent être de nettoyage facile et équipés de manière à assurer la sécurité des animaux. Ils doivent également permettre d'examiner les animaux et de leur donner les soins nécessaires et être disposés de façon à ne pas gêner la circulation d'air. Au cours du transport et des manipulations, les emballages doivent toujours être maintenus en position verticale et ne doivent pas être exposés à das secousses ou à des heurts violents.

4. Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée à des intervalles convenables. Ces intervalles ne doivent pas dépasser 24 heures; la période de 24 heures peut toutefois être prolongée si le transport peut atteindre le lieu de débarquement des animaux dans un délai raisonnable.

5. Les solipèdes doivent être munis d'un licol pendant le transport. Cette disposition ne s'applique pas obligatoirement aux animaux non dressés.

6. Lorsque les animaux sont attachés, les liens utilisés doivent être d'une résistance telle qu'ils ne puissent se briser dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d'une longueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, se nourrir et s'abreuver. Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes.

7. Les solipèdes qui ne voyagent pas dans des stalles ou boxes individuels doivent avoir les sabots postérieurs déferrés.

8. Les taureaux de plus de 18 mois devraient de préférence être attachés; ils seront munis d'un anneau nasal utilisé exclusivement pour leur maniement.

Article 7

1. Quand des animaux de différentes espèces sont transportés dans un même moyen de transport, ils doivent être séparés par espèces. En outre, des mesures particulières doivent être prévues pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la présence, dans la même expédition, d'espèces naturellement hostiles les unes aux autres. Quand le chargement d'un même moyen de transport est composé d'animaux de différents âges, les adultes doivent être séparés des jeunes; toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux femelles voyageant avec les petits qu'elles allaitent. En ce qui concerne les bovins, les solipèdes et les porcins, les mâles adultes non castrés doivent être séparés des femelles; en outre, les verrats doivent être séparés les uns des autres, de même que les étalons.

2. Dans les compartiments où se trouvent des animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandises pouvant nuire à leur bien-être.

Article 8

Un équipement approprié, tel que ponts, rampes ou passerelles doit être utilisé pour le chargement ou le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d'un plancher non glissant, et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les animaux ne doivent pas être soulevés par la tête, les cornes ou les pattes, lors du chargement ou du déchargement.

Article 9

Le plancher des moyens de transport ou des emballages doit être suffisamment solide pour résister au poids des animaux transportés. Il ne doit pas être glissant, ni comporter d'interstices. Il doit être recouvert d'une litière suffisante pour l'absorption des déjections, à moins que celle-ci puisse être remplacée par un autre procedé présentant au minimum les mêmes avantages.

Article 10

Afin d'assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être accompagnés, sauf lorsque:

(*a*) les animaux sont remis au transport dans des emballages clos;

(*b*) le transporteur prend à charge les fonctions de convoyeur;

(*c*) l'expéditeur a chargé un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d'arrêt appropriés.

Article 11

1. Le convoyeur ou le mandataire de l'expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les abreuver, de les nourrir et, le cas échéant, de les traire.

2. Les vaches en lactation doivent être traites à des intervalles ne dépassant pas 12 heures.

3. Afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un moyen d'éclairage adéquat.

Article 12

Les animaux malades ou blessés en cours de transport doivent recevoir le plus tôt possible les soins d'un vétérinaire, et s'il est nécessaire de procéder à leur abattage, celui-ci doit être effectué de manière à éviter dans la mesure du possible toute souffrance.

Article 13

Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport ou emballages soigneusement nettoyés. Les cadavres d'animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible.

Article 14

Les animaux doivent être acheminés aussi rapidement que possible, et les délais, en particulier ceux de correspondance, doivent être réduits au minimum.

Article 15

En vue d'accélérer l'accomplissement des formalités au moment de l'importation ou du transit, tout transport d'animaux sera annoncé aussitôt que possible au poste de contrôle. Pour ces formalités, la priorité devrait être accordée aux transports d'animaux.

Article 16

Les postes où le contrôle sanitaire est exercé et où il existe un trafic important et régulier d'animaux doivent comporter des aménagements permettant de faire reposer, de nourrir et d'abreuver les animaux.

B. *Dispositions speciales aux transports par chemin de fer*

Article 17

Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants. A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d'ouvertures d'aération suffisamment larges. Celles-ci doivent être conçues de façon à éviter que les animaux puissent s'échapper et à garantir leur sécurité. Les parois interieures de ces wagons doivent être en bois ou en tout autre matériau approprié, dépourvues d'aspérités et munies d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable.

Article 18

Les solipèdes doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis. Toutefois, les animaux jeunes et non drossés ne doivent pas être attachés.

Article 19

Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux.

Article 20

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 7, il faut procéder à la séparation des animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées.

Article 21

Lors de la formation des trains et de toute autre manœuvre des wagons, toutes précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux.

C. *Dispositions speciales aux transports par route*

Article 22

Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s'en échapper et être équipés de façon à assurer la sécurité des animaux; ils doivent, en outre, être pourvus d'une toiture assurant une protection effective contre les intempéries.

Article 23

Des dispositifs d'attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands animaux qui doivent normalement être attachés. Lorsque le compartimentage des véhicules s'impose, il doit être réalisé à l'aide de cloisons résistantes.

Article 24

Les véhicules doivent comporter une rampe satisfaisant aux conditions prévues par l'article 8.

D. *Dispositions speciales aux transports par eau*

Article 25

L'équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des blessures ou à des souffrances évitables.

Article 26

Les animaux ne doivent pas être transportés sur les ponts découverts, sauf dans des emballages convenablement arrimés ou dans des enceintes fixes agréées par l'autorité compétente et assurant une protection satisfaisante contre la mer et les intempéries.

Article 27

Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans les parcs ou les emballages.

Article 28

Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès aux parcs ou emballages dans lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif permettant d'assurer l'éclairage doit être prévu.

Article 29

Le nombre des convoyeurs doit être suffisant, eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée de la traversée.

Article 30

Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositif d'écoulement des eaux et être maintenues en bon état de propreté.

Article 31

Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord pour procéder à l'abattage des animaux en cas de besoin.

Article 32

Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d'eau potable et d'aliments appropriés jugées suffisantes par les autorités compétentes du pays expéditeur, tant par rapport à l'espèce et au nombre des animaux transportés qu'à la durée du transport.

Article 33

Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler au cours du transport les animaux malades ou blessés, et, au besoin, les premiers soins doivent leur être fournis.

Article 34

Les dispositions des articles 25 à 33 ne s'appliquent pas aux transports d'animaux effectués sur des véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferryboats ou des navires semblables.

E. *Dispositions speciales aux transports par air*

Article 35

Les animaux doivent être placés dans des emballages ou stalles convenant à l'espèce transportée. Des dérogations peuvent être accordées à condition que des aménagements appropriés soient faits pour retenir les animaux.

Article 36

Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop hautes ou trop basses à bord, en tenant compte de l'espèce. En outre, les fortes variations de pression d'air doivent être évitées.

Article 37

Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord des avions-cargos pour l'abattage des animaux en cas de besoin.

CHAPITRE III

OISEAUX ET LAPINS DOMESTIQUES

Article 38

Les dispositions des articles ci-après du Chapitre II s'appliquent « mutatis mutandis » aux transports des oiseaux et lapins domestiques: article 6, paragraphes 1 à 3, articles 7, 13 à 17 inclus, 21, 22, 25 à 30 inclus, 32, 34 à 36 inclus.

Article 39

1. Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au voyage. Ceux qui sont blessés ou malades en cours de transport doivent recevoir les premiers soins aussitôt que possible, et si cela est nécessaire, être soumis à un examen vétérinaire.

2. Lorsque les animaux sont chargés dans des emballages superposés ou dans un véhicule à plusieurs étages, les mesures nécessaires doivent être prises afin d'empêcher la chute des déjections sur les animaux placés aux niveaux inférieurs.

3. Une nourriture appropriée et, si nécessaire, de l'eau doivent être à leur disposition en quantité suffisante, sauf dans les cas de:

(*a*) transports d'une durée inférieure à 12 heures;

(*b*) transports d'une durée inférieure à 24 heures lorsqu'il s'agit d'oisillons de toute espèce, à condition que le transport soit terminé dans les 72 heures suivant l'éclosion.

CHAPITRE IV

CHIENS ET CHATS DOMESTIQUES

Article 40

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux transports de chiens et chats domestiques, à l'exception de ceux qui sont accompagnés par leur propriétaire ou le représentant de celui-ci.

2. Les dispositions des articles ci-après du Chapitre II s'appliquent « mutatis mutandis » aux transports de chiens et chats: article 4, article 6, paragraphes 1 à 3 inclus, articles 7, 9, 10, article 11, paragraphes 1 et 3, articles 12 à 17 inclus, 20 à 23 inclus, 25 à 29 inclus, et 31 à 37 inclus.

Article 41

Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n'excédant pas 24 heures et abreuvés à des intervalles n'excédant pas 12 heures. Des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement des animaux doivent accompagner ces derniers. Les chiennes en chaleur doivent être séparées des mâles.

CHAPITRE V
AUTRES MAMMIFÈRES ET OISEAUX

Article 42

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux transports des mammifères et oiseaux non visés par les chapitres précédents.

2. Les dispositions des articles ci-après du Chapitre II s'appliquent « mutatis mutandis » aux transports d'espèces traités dans ce chapitre: articles 4 et 5, article 6, paragraphes 1 à 3 inclus, articles 7 à 10 inclus, article 11, paragraphes 1 et 3, articles 12 à 17 inclus, 20 à 37 inclus.

Article 43

Les animaux doivent uniquement être transportés dans des véhicules ou des emballages appropriés sur lesquels il sera apposé, le cas échéant, une mention indiquant qu'il s'agit d'animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement et les soins particuliers à donner aux animaux doivent accompagner ceux-ci.

Article 44

Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois à moins que ne soient prises des précautions spéciales.

Article 45

Les soins doivent être donnés aux animaux visés dans le présent chapitre conformément aux instructions prévues a l'article 43.

CHAPITRE VI
ANIMAUX À SANG FROID

Article 46

Les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés et compte tenu des necessités relatives notamment à l'espace, à la ventilation, à la température, à l'approvisionnement en eau et à l'oxygénation, pour le cas et dans la mesure où ces exigences sont adaptées à l'espèce considérée. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible.

CHAPITRE VII
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 47

1. En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente Convention, les autorités compétentes des Parties Contractantes concernees procéderont à des consultations mutuelles. Chacune des Parties Contractantes notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les noms et adresses de ses autorités compétentes.

2. Si le différend n'a pu être réglé par cette voie, il sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des parties au différend, à un arbitrage. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis désignent un surarbitre. Si l'une des deux parties au différend n'a pas désigné son arbitre dans les trois mois qui suivent la demande d'arbitrage, il sera nommé à la requête de l'autre partie au différend par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au différend, cette fonction sera assurée par le Vice-Président de la Cour ou, si ce dernier est ressortissant de l'une des parties au différend, par le plus ancien des Juges à la Cour qui ne sont pas ressortissants de l'une des parties au différend. Il sera procédé de la même manière si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un surarbitre.

3. Le tribunal arbitral fixera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix. Sa sentence, qui sera basée sur la présente Convention, est définitive.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

Article 48

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification ou d'acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 49

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt.

Article 50

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 51 de la présente Convention.

Article 51

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 52

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

(*a*) toute signature;

(*b*) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

(*c*) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 48;

(*d*) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 50;

(*e*) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 51 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;

(*f*) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 47.

EN FOI DE QUOI, les soussigné, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Paris, le 13 décembre 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
Pierre HARMEL

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:
Poul HARTLING

Pour le Gouvernement de la République Française:
Michel DEBRÉ

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:
Gerhard JAHN

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:
B. VITSAXIS

Pour le Gouvernement de la République islandaise:
Henrik Sv. BJÖRNSSON

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement de Malte:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:
Frithjof JACOBSEN

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:
W. SPÜHLER

Pour le Gouvernement de la République turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.*

Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione;

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi membri allo scopo di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i princìpi che costituiscono il loro comune patrimonio;

Convinti che le esigenze del trasporto internazionale degli animali non sono incompatibili con il benessere di questi ultimi;

Mossi dal desiderio di evitare, per quanto possibile, ogni sofferenza agli animali trasportati;

Considerando che un progresso in tale campo può essere realizzato mediante l'adozione di disposizioni comuni in materia di trasporti internazionali di animali;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Articolo 1

1. Ogni Parte contraente applicherà le disposizioni relative ai trasporti internazionali degli animali, contenute nella presente Convenzione.

2. Ai fini della presente Convenzione, per trasporto internazionale si intende ogni spedizione che comporti l'attraversamento di un confine, ad esclusione tuttavia del traffico locale di frontiera.

3. Le autorità competenti del paese di spedizione decideranno se il trasporto è conforme alle disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, i paesi di destinazione o di transito possono insistere nell'affermare che il trasporto è stato effettuato in conformità delle disposizioni della presente Convenzione. L'inoltro non può tuttavia essere interrotto che qualora un tale provvedimento si renda indispensabile per il benessere degli animali trasportati.

4. Ogni Parte contraente adotterà i provvedimenti necessari per risparmiare o ridurre al minimo ogni sofferenza agli animali in caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca sul proprio territorio la stretta applicazione della presente Convenzione. Essa si ispirerà a tale scopo ai princìpi che informano la presente Convenzione.

Articolo 2

La presente Convenzione si applica ai trasporti internazionali:

a) degli ungulati domestici e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e porcina (Capitolo II);

b) dei volatili e dei conigli domestici (Capitolo III);

c) dei cani e dei gatti domestici (Capitolo IV);

d) di altri mammiferi e volatili (Capitolo V);

e) degli animali a sangue freddo (Capitolo VI).

Capitolo II

UNGULATI DOMESTICI ED ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E PORCINA.

A. *Disposizioni generali*

Articolo 3

1. Prima che gli animali vengano caricati in vista di un trasporto internazionale, essi devono venire ispezionati da un veterinario autorizzato del paese esportatore che si accerterà della loro idoneità al viaggio. Ai fini della presente Convenzione, per veterinario autorizzato, si intende un veterinario designato dall'autorità competente.

2. Il carico deve essere effettuato conformemente alle modalità approvate dal veterinario autorizzato.

3. Il veterinario autorizzato rilascia un certificato nel quale sono precisati l'identità degli animali, la loro idoneità al trasporto e, se possibile, l'immatricolazione del mezzo di trasporto e il tipo di veicolo usato.

4. In alcuni casi determinati mediante accordo tra le Parti contraenti interessate, le disposizioni del presente articolo potranno non essere applicate.

Articolo 4

Gli animali che si presume debbano figliare durante il trasporto o che abbiano figliato da meno di 48 ore non devono considerarsi idonei al trasporto stesso.

Articolo 5

Il veterinario autorizzato del paese esportatore, del paese di transito o del paese importatore può prescrivere un periodo di riposo, nel luogo da lui indicato, durante il quale gli animali riceveranno le cure necessarie.

Articolo 6

1. Gli animali devono disporre di spazio sufficiente, e devono, salvo speciali controindicazioni, potersi coricare.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere concepiti allo scopo di proteggere gli animali dalle intemperie e dai grandi sbalzi di temperatura. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adatte alle condizioni di trasporto ed adeguate al tipo di animale trasportato.

3. Gli imballaggi (casse, gabbie, ecc.) utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali viventi e di un'indicazione che specifichi la posizione nella quale gli animali si trovano in posizione eretta. Gli imballaggi devono essere di facile pulitura ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza degli animali. Gli imballaggi devono del pari permettere l'ispezione e la cura degli animali ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria. Nel corso del trasporto e della manipolazione, gli imballaggi devono essere sempre tenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse od urti violenti.

4. Nel corso del trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione appropriata ad intervalli convenienti. Tali intervalli non devono oltrepassare le 24 ore; il periodo di 24 ore può tuttavia essere prolungato se il mezzo di trasporto può raggiungere il luogo di sbarco degli animali entro un periodo di tempo ragionevole.

5. Gli ungulati devono essere muniti di cavezze durante il trasporto. Tale disposizione non si applica necessariamente agli animali non domati.

6. Quando gli animali sono legati, i legami utilizzati devono avere una resistenza tale da non essere spezzati in condizioni normali di trasporto; tali legami devono essere sufficientemente lunghi per permettere agli animali di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi. I bovini non devono essere legati per le corna.

7. Gli ungulati che non viaggiano in stalli individuali devono avere gli zoccoli posteriori non ferrati.

8. I tori che abbiano più di 18 mesi di età dovranno essere preferibilmente legati; essi saranno muniti di un anello nasale da utilizzare unicamente per manovrarli.

Articolo 7

1. Quando animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, devono essere separati per specie. Inoltre, devono essere previste misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di specie naturalmente ostili le une alle altre. Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; tuttavia, tale restrizione non si applica alle femmine viaggianti con i piccoli nel periodo dell'allattamento. Per quanto riguarda i bovini, gli ungulati ed i porcini, i maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine; inoltre, i verri devono essere separati gli uni dagli altri, così come gli stalloni.

2. Nei compartimenti nei quali sono trasportati gli animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al loro benessere.

Articolo 8

Un'attrezzatura appropriata, quali ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per il carico e lo scarico degli animali. Il pavimento di tale attrezzatura non dovrà essere sdrucciolevole, e dovrà, se necessario,

essere munito di protezioni laterali. Gli animali durante le operazioni di carico e scarico, non dovranno essere sollevati per la testa, per le corna o per le zampe.

Articolo 9

Il pavimento dei veicoli o degli imballaggi deve essere sufficientemente solido da resistere al peso degli animali trasportati. Non deve essere sdrucciolevole, né avere interstizi. Deve inoltre essere ricoperto di strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame possa essere sostituito da un altro mezzo che presenti vantaggi analoghi.

Articolo 10

Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi devono essere accompagnati, a meno che:

a) gli animali siano consegnati alla partenza in imballaggi chiusi;

b) il trasportatore si assuma il compito di guardiano;

c) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di arresto appropriati.

Articolo 11

1. Il guardiano o il mandatario del mittente è tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, a mungerli.

2. Le mucche da latte devono essere munte ad intervalli non superiori alle 12 ore.

3. Al fine di garantire le cure di cui al presente articolo, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.

Articolo 12

Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono ricevere, il più presto possibile, le cure di un veterinario, e quando sia necessario procedere al loro abbattimento, tale operazione dev'essere svolta in modo da evitare, per quanto possibile, ogni sofferenza agli animali stessi.

Articolo 13

Gli animali devono essere caricati unicamente su veicoli o imballaggi accuratamente puliti. I cadaveri degli animali, il letame e gli escrementi devono essere rimossi appena possibile.

Articolo 14

Gli animali devono essere, nel minor tempo possibile, portati a destinazione ed i ritardi, in particolare quelli dovuti ad attese per coincidenze, devono essere ridotti al minimo.

Articolo 15

Allo scopo di accelerare l'adempimento delle formalità al momento dell'importazione o del transito, ogni trasporto di animali verrà annunciato il più presto possibile al posto di controllo. Per tali formalità dovrebbe essere accordata priorità ai trasporti di animali.

Articolo 16

Le località ove viene effettuato il controllo sanitario e dove si svolga traffico di animali importante e regolare, devono essere provviste di attrezzature che permettano di far riposare gli animali, nutrirli ed abbeverarli.

B. *Disposizioni speciali per il trasporto ferroviario*

Articolo 17

Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali, deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocità, nonchè muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente larghe. Tali aperture devono essere tali da garantire la sicurezza agli animali ed impedire la loro fuga. Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato, prive di asperità e munite di anelli o sbarre situate ad un'altezza conveniente.

Articolo 18

Gli ungulati devono essere legati sia lungo la stessa parete, che gli uni di fronte agli altri. Tuttavia, gli animali giovani e non domati non devono essere legati.

Articolo 19

Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all'interno dei vagoni, in modo da permettere al guardiano di circolare fra loro.

Articolo 20

Quando in base alle disposizioni dell'articolo 7, occorra procedere alla separazione degli animali essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.

Articolo 21

Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.

C. *Disposizioni speciali per il trasporto stradale*

Articolo 22

I veicoli devono essere attrezzati in modo che gli animali non possano fuggire ed equipaggiati in modo da garantire la loro sicurezza; devono inoltre essere provvisti di una copertura che assicuri una effettiva protezione contro le intemperie.

Articolo 23

Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.

Articolo 24

I veicoli devono essere muniti di attrezzature soddisfacenti del tipo previsto all'articolo 8.

D. *Disposizioni speciali per il trasporto per via acquea*

Articolo 25

L'attrezzatura dei battelli deve permettere il trasporto degli animali senza che essi siano esposti a ferite o sofferenze evitabili.

Articolo 26

Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in imballaggi convenientemente agganciati o in recinti fissi approvati dall'autorità competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie.

Articolo 27

Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.

Articolo 28

Convenienti passerelle devono essere sistemate per consentire l'accesso ai recinti o agli imballaggi nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili impianti che assicurino l'illuminazione.

Articolo 29

I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio.

Articolo 30

Tutte le parti del battello occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.

Articolo 31

Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.

Articolo 32

I battelli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti, prima della partenza, di provviste di acqua potabile e di alimenti appropriati ritenuti sufficienti dalle autorità competenti del paese di spedizione in proporzione alla specie, al numero degli animali ed alla durata del viaggio.

Articolo 33

Devono essere prese le disposizioni del caso al fine di isolare, durante il viaggio, gli animali malati o feriti, unitamente ad un servizio di pronto soccorso in caso di necessità.

Articolo 34

Le disposizioni contenute negli articoli da 25 a 33 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su vagoni ferroviari o veicoli stradali caricati su *ferry-boats* o battelli simili.

E. *Disposizioni speciali per il trasporto aereo*

Articolo 35

Gli animali devono essere collocati in imballaggi o in stalli adatti alle specie trasportate. Si può derogare alle suddette disposizioni a condizione che vengano approntate sistemazioni adeguate per contenere gli animali.

Articolo 36

Devono essere prese opportune precauzioni per evitare temperature troppo alte o troppo basse a bordo tenendo conto della specie. Inoltre, debbono essere evitati forti sbalzi di pressione.

Articolo 37

Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da trasporto per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.

Capitolo III

VOLATILI E CONIGLI DOMESTICI

Articolo 38

Le disposizioni dei seguenti articoli del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto dei volatili e dei conigli domestici: articolo 6 - paragrafi da 1 a 3; articolo 7; articoli da 13 a 17; articoli 21, 22, da 25 a 30, 32, da 34 a 36.

Articolo 39

1. Gli animali malati o feriti non devono essere considerati idonei al viaggio. Gli animali che si feriscano o che si ammalino durante il viaggio devono ricevere le prime cure il più rapidamente possibile, e, se necessario, essere sottoposti a visita veterinaria.

2. Quando gli animali sono caricati in imballaggi sovrapposti o in un veicolo a più piani, devono essere presi i provvedimenti necessari al fine di evitare la caduta di escrementi sugli animali che si trovano ai ripiani inferiori.

3. Cibo adatto e, se necessario, acqua in quantità sufficiente devono essere a loro disposizione, tranne nei casi di:

a) trasporti di durata inferiore alle 12 ore;

b) trasporti di durata inferiore alle 24 ore quando si tratti di piccoli di volatili di qualsiasi specie, a condizione che il trasporto venga portato a termine nelle 72 ore successive alla nascita.

Capitolo IV

CANI E GATTI DOMESTICI

Articolo 40

1. Le disposizioni del presente Capitolo si applicano al trasporto di cani e gatti domestici, ad eccezione di quelli che viaggiano accompagnati dal loro proprietario o da persona che lo rappresenti.

2. Le disposizioni degli articoli seguenti del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto di cani e gatti: articolo 4; articolo 6 - paragrafi da 1 a 3; articoli 7, 9 e 10; articolo 11 - paragrafi 1 e 3; articoli da 12 a 17, da 20 a 23, da 25 a 29 e da 31 a 37.

Articolo 41

Gli animali trasportati devono essere nutriti ad intervalli che non superino le 24 ore ed abbeverati ad intervalli che non superino le 12 ore. Gli animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in forma chiara concernenti il loro vettovagliamento. Le cagne in calore devono essere separate dai maschi.

CAPITOLO V

ALTRI MAMMIFERI E VOLATILI

Articolo 42

1. Le disposizioni del presente Capitolo si applicano al trasporto dei mammiferi e dei volatili non previsti dai capitoli precedenti.

2. Le disposizioni degli articoli seguenti del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto delle specie di cui al presente Capitolo: articoli 4 e 5, articolo 6 — paragrafi da 1 a 3; articoli da 7 a 10; articolo 11 — paragrafi da 1 a 3; articoli da 12 a 17 e da 20 a 37.

Articolo 43

Gli animali devono essere trasportati unicamente in veicoli o in imballaggi appositi sui quali sarà apposta, se del caso, l'indicazione che si tratta di animali selvaggi, particolarmente timorosi o pericolosi. Inoltre, detti animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in modo chiaro concernenti il vettovagliamento e le cure particolari di cui necessitano.

Articolo 44

I cervidi non devono essere trasportati nel periodo in cui le loro corna crescono, a meno che non siano prese speciali precauzioni al riguardo.

Articolo 45

Si dovrà accudire agli animali di cui al presente Capitolo in base alle istruzioni previste all'articolo 43.

CAPITOLO VI

ANIMALI A SANGUE FREDDO

Articolo 46

Gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in appositi imballaggi, tenendo conto delle loro necessità di spazio, di ventilazione, di temperatura, di rifornimento di acqua e di ossigeno del tipo e nella quantità adatti alla specie considerata. Devono inoltre essere portati a destinazione nel più breve tempo possibile.

CAPITOLO VII

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 47

1. In caso di contestazione circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le autorità competenti delle Parti contraenti interessate procederanno a mutue consultazioni. Ogni Parte contraente notificherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa i nomi e gli indirizzi di tali autorità.

2. Se la controversia non ha potuto essere risolta in tal modo, verrà sottoposta, a richiesta di una o dell'altra parte, ad arbitrato. Ogni parte designa un arbitro e i due arbitri così scelti designano un super-arbitro. Se una delle due parti in controversia non ha designato il proprio arbitro nei tre mesi che seguono la richiesta di arbitrato, detto arbitro verrà nominato a richiesta dell'altra parte in controversia dal Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel caso in cui tale arbitro sia cittadino di una delle due parti in controversia, tale funzione sarà assicurata dal vice Presidente della Corte o, se quest'ultimo è cittadino di una delle parti in controversia, dal più anziano dei giudici della Corte che non sia cittadino di una delle due parti in controversia. Verrà eseguita la stessa procedura se gli arbitri non si accorderanno sulla scelta del super-arbitro.

3. Il tribunale arbitrale fisserà la propria procedura. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza. La sua decisione, che sarà basata sulla presente Convenzione, è definitiva.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito del quarto strumento di ratifica o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, sei mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 49

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.

Articolo 50

1. Ogni Parte contraente può, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

2. Ogni Parte contraente può all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata a stipulare.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 51 della presente Convenzione.

Articolo 51

1. La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.

2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 52

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell'articolo 48;

d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 50;

e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 51 e la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto;

f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 47.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Parigi, il 13 dicembre 1968, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.

(*seguono le firme*)

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1973, n. **223**.

Soppressione della sede distaccata della pretura di Gonzaga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del sindaco di Suzzara (Mantova), intesa ad ottenere la soppressione della sede distaccata di pretura esistente in quel comune in considerazione che tale sede occupa il piano di un fabbricato comunale per udienze che si effettuano due volte al mese mentre impegna il comune stesso ad onerose spese di manutenzione;

Sentiti i capi della corte di appello di Brescia, i quali, nel confermare la scarsa attività di detta sede, hanno espresso il parere che la stessa possa essere soppressa senza apprezzabile danno per la popolazione interessata e senza alcun detrimento per le esigenze del servizio giudiziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 4 luglio 1972;

Visto l'art. 41 del vigente ordinamento giudiziario;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La sede distaccata della pretura di Gonzaga, esistente nel comune di Suzzara, è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1973

LEONE

GONELLA — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 47. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **224**.

Assegnazione del posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia alla cattedra di storia della filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale, in sede di ripartizione di settecentonovantuno posti di assistente ordinario, per l'anno 1970-71, è stato, fra l'altro, assegnato, per mero errore materiale un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica della predetta assegnazione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di storia della filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 36. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1973, n. 225.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Stella Maris », nel comune di Villapiana.

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cassano Ionio in data 1° ottobre 1971, integrato con due dichiarazioni del 23 giugno 1972, relativo alla erezione della parrocchia « Stella Maris », in frazione Villapiana Scalo del comune di Villapiana (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 48. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Riconoscimento del diploma di qualifica, sezione ottici, per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della predetta legge;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

I diplomi di qualifica, sezione ottici, rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti sono riconosciuti validi per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: SCALFARO

(7581)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1972.

Sostituzione di un membro della commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge n. 615;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente la integrazione degli stanziamenti previsti dalle predette leggi 9 giugno 1964 e 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1968 relativo alla costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1968, registro n. 5 Sanità, foglio n. 24;

Viste le note n. 968 del 17 luglio 1972 e n. 1416 del 24 ottobre 1972 con le quali l'Associazione nazionale comuni d'Italia propone, quale proprio rappresentante in seno alla commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, il dott. Marcello Sacchetti in sostituzione del dott. Paolo Cabras, dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marcello Sacchetti sostituisce il dott. Paolo Cabras nella commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 3 novembre 1972

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1973
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 235

(7191)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1972.

Determinazione delle nuove piante organiche e delle qualifiche del personale della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, istitutivo dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale;

Considerato che il citato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, prevede il trasferimento di quattordici unità della carriera direttiva alle regioni a statuto ordinario, con effetto dal 1° aprile 1972 e che, ai fini della determinazione della dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui all'art. 51

del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 748, occorre tener conto di una corrispondente riduzione dell'organico;

Atteso che al 12 dicembre 1972 erano in attività di servizio tredici ispettori generali e che il numero dei posti di organico per la qualifica di direttore di divisione è composto di trenta unità;

Considerato che il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, prevede, nell'ambito della carriera direttiva, un ruolo tecnico ad esaurimento (Tabella I-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212) del quale attualmente fa parte soltanto un esperto capo con parametro 530 proprio della qualifica di ispettore generale;

Atteso altresì, che occorre dare applicazione all'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo per le qualifiche inferiori a primo dirigente, è il seguente:

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530 487 455 426 387	Direttore di divisione aggiunto	25
307	Direttore di sezione	76
257 190	Consigliere	
	Totale	14

Art. 2.

Il ruolo delle qualifiche ad esaurimento della predetta carriera direttiva è il seguente:

Ispettori generali	n.	7
Direttori di divisione	»	7
Totale	n.	14

Art. 3.

Il ruolo per le qualifiche ad esaurimento del ruolo tecnico ad esaurimento (Tab. I-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212) è il seguente:

Esperto capo	n.	1
Esperto superiore	»	—

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1972

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Registro n. 2, foglio n. 59

(7276)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza degli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1950 con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cremona;

Vista la nota n. 10963 in data 9 giugno 1972 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona comunica che la locale associazione industriali a seguito del decesso del rag. Luigi Roncaglio, membro della commissione suindicata, ha designato a sostituirlo il dott. Maurizio Melegari;

Decreta:

Il dott. Maurizio Melegari è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cremona in sostituzione del rag. Luigi Roncaglio.

Roma, addì 23 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(7187)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

Dotazioni organiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, istitutivo dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, relativo al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1971, al registro n. 3, foglio n. 239, con il quale sono state stabilite le dotazioni organiche delle singole qualifiche di ciascuna carriera del personale dipendente dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi degli articoli 18, 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici delle amministrazioni che hanno trasferito contingenti di proprio personale alle regioni;

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1972 con il quale è stato ripartito per qualifiche e per re-

gioni il contingente di personale da trasferire alle regioni stesse ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, con conseguente riduzione delle dotazioni organiche delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario di questo Ministero;

Considerato che, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473, occorre rideterminare in conformità di quanto stabilito dagli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che nella qualifica di coadiutore principale risulta riassorbito al 1° aprile 1972, ai sensi dell'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un soprannumero derivante dall'applicazione dello stesso art. 132;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo, sono stabilite, ai sensi degli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473, come appresso indicato, con effetto dal 1° aprile 1972:

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
370	Segretario capo	6	3
297 255	Segretario principale	24	5
218 178 160	Segretario	24	
	Totale	54	

CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
245	Coadiutore superiore	16	5
213 183	Coadiutore principale	71	5
163 133 120	Coadiutore	70	
	Totale	157	

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Parametro	Qualifica	Posti di organico
165 143	Commesso capo	24
133 115 100	Commesso	56
	Totale	80
165 143	Agente tecnico capo	6
133	Agente tecnico	13
	Totale	19

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1973
Registro n. 2, *foglio n.* 60

(7277)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1973.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Matera.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 354/R del 7 marzo 1973 con la quale il veterinario provinciale di Matera chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Matera è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7188)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 897 del 5 marzo 1973 con la quale il veterinario provinciale di Potenza chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Potenza è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7190)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 2273/6000 del 23 marzo 1973 dell'assessorato sanità e assistenza della regione Lazio con la quale si chiede per il territorio della provincia di Roma il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Roma è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Roma è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7189)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto;

Vista la lettera con la quale il sig. Mario Prado, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione su designazione dell'Associazione sindacale fra le aziende del credito, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Ernesto Mazzoli in sostituzione del sig. Mario Prado;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ernesto Mazzoli è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Mario Prado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(7182)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Approvazione delle condizioni di polizza per l'assicurazione complementare riguardante l'aumento periodico, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza per l'aumento periodico facoltativo delle prestazioni assicurate;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza per l'aumento periodico facoltativo delle prestazioni assicurate, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

Roma, addì 28 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(7336)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1973.

Rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 26, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1973, n. 18, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1973, con il quale venne autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del tesoro al portatore per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1973;

Visto il decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del tesoro dal 1° marzo al 31 dicembre 1973 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1973 e fino al 31 dicembre 1973 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1973
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 103

(7526)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1973, registro n. 37, Esteri, foglio n. 180 è stato respinto il ricorso straordinario presentato dall'avv. Enrico Vitale in data 15 luglio 1968 avverso il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 1967 con il quale è stata disposta la cessazione dello stesso avv. Vitale dall'incarico di rappresentante del Governo italiano nella commissione di conciliazione italo-olandese.

(7087)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di filosofia teoretica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7300)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7301)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1973, la provincia di Massa Carrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.194.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7329)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1973, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 341.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7328)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 92, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 marzo 1969 dal sig. Fasulo Mario, avverso il decreto ministeriale n. 5517-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7114)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 91, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 marzo 1969 dalla signora Longhetti Maria, avverso il decreto ministeriale n. 4993-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7115)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 117, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 7 gennaio 1970 dalla signora Zvanut Marija nata Nabergoj, avverso il decreto ministeriale n. 5333-B del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7116)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 102, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 31 marzo 1970 dalla signora Druzetic Ana, avverso il decreto ministeriale n. 7808-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7117)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 103, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 1° aprile 1969 dal sig. Ragogna Basilio, avverso il decreto ministeriale n. 4006-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7118)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13, Tesoro, foglio n. 100, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 2 gennaio 1970 dalla signora Manzin Marija nata Maruzin, avverso il decreto ministeriale n. 6286-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7119)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 104, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 3 maggio 1969 dalla signora Alleori Pasqua vedova Pizzoni, avverso il decreto ministeriale n. 5448-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7120)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 123, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 16 gennaio 1970 dalla signora Brelih Vida, avverso il decreto ministeriale n. 7705-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7121)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 115, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 27 gennaio 1970 dalla signora Brscic Katerina nata Orlini, avverso il decreto ministeriale n. 5434-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione naziosocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7122)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 101, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 1° marzo 1969 dal sig. Giarrusso Giovanni Antonio avverso il decreto ministeriale n. 4829-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7123)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 88, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 25 marzo 1969 dal sig. Balestracci Emilio, avverso il decreto ministeriale n. 113-B del 16 settembre 1968, emesso in materia di indenizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7124)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 96, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 8 aprile 1969 dal sig. Paravisi Luigi, avverso il decreto ministeriale n. 4157-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7125)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 106, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 11 aprile 1969 dalla signora Mese Stefania nata Opassich, avverso il decreto ministeriale n. 5439-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7126)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 90, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 aprile 1969 dal sig. Flora Mario, avverso il decreto ministeriale n. 4573-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7127)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 107, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 2 aprile 1969 dal sig. Flora Mario, avverso il decreto ministeriale n. 7326-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7128)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 111, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 1° aprile 1970 dal sig. Petric Drago, avverso il decreto ministeriale n. 2470-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7129)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 114, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 26 gennaio 1970 dal sig. Abram Jozef avverso il decreto ministeriale n. 6441-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7130)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 89, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Paulisic Carolina in Ghersetti in data 14 aprile 1969, avverso il decreto ministeriale n. 5455-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7131)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 18 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	589,75	589,75	589,60	589,75	589,50	589,75	589,50	589,75	589,75	589,75
Dollaro canadese	588,95	588,95	589 —	588,95	588,50	588,90	588,70	588,95	588,95	588,95
Franco svizzero	187,28	187,28	187,10	187,28	186,75	187,26	186,85	187,28	187,28	187,28
Corona danese	96,24	96,24	96,70	96,24	95,65	96,24	96,30	96,24	96,24	96,24
Corona norvegese	102,33	102,33	102,20	102,33	102,10	102,33	102,30	102,33	102,33	102,36
Corona svedese	134 —	134 —	134 —	134 —	133,80	134 —	134 —	134 —	134 —	134 —
Fiorino olandese	205,11	205,01	205,65	205,11	204,70	205,05	205,07	205,11	205,01	205,01
Franco belga	15,065	15,065	15,09	15,065	15 —	15,06	15,06	15,065	15,06	15,06
Franco francese	132,7050	132,705	132,88	132,7050	132,50	132,70	132,70	132,7050	132,70	132,70
Lira sterlina	1504,80	1504,80	1504 —	1504,80	1501 —	1504,80	1504 —	1504,80	1504,80	1504,80
Marco germanico	212,45	212,45	212,50	212,45	211,50	212,40	212,01	212,45	212,45	212,45
Scellino austriaco	29,18	29,18	29,16	29,18	29,10	29,18	29,19	29,18	29,18	29,18
Escudo portoghese	24 —	24 —	23,85	24 —	23,25	24 —	23,95	24 —	24 —	24 —
Peseta spagnola	10,1720	10,172	10,20	10,1720	10,15	10,17	10,19	10,1720	10,17	10,17
Yen giapponese	2,24	2,24	2,24	2,24	2,21	2,24	2,2350	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 18 maggio 1973

Rendita 5 % 1935	104,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
» 5 % (Ricostruzione)	99,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
» 5 % (Città di Trieste)	97,60
» 5 % (Beni esteri)	94,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,45
» 5,50 % » » 1968-83	94,525
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	97,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1973

Dollaro USA	589,625
Dollaro canadese	588,825
Franco svizzero	187,065
Corona danese	96,27
Corona norvegese	102,315
Corona svedese	134 —
Fiorino olandese	205,04
Franco belga	15,062
Franco francese	132,702
Lira sterlina	1504,40
Marco germanico	212,23
Scellino austriaco	29,185
Escudo portoghese	23,975
Peseta spagnola	10,181
Yen giapponese	2,237

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e della dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il supplemento speciale del Bollettino Ufficiale del mese di maggio 1973 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria generale di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1972.

(7441)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a quattrocento posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, si dà notizia che il Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 4 del 28 febbraio 1973, pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a quattrocento posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, indetto con decreto ministeriale 27 maggio 1971.

(7307)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1972, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1972, registro n. 21 Difesa, foglio n. 336;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1972, registro n. 26 Difesa, foglio n. 344;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1972, con il quale viene sostituito un membro della commissione esaminatrice del concorso in argomento, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972, registro n. 31 Difesa, foglio n. 298;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, per l'ammissione al 1° anno dei corsi della Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dello accertamento dei requisiti prescritti:

1. Saltarelli Filippo, nato il 27 febbraio 1953 punti 28,94
2. Cerracchio Alessandro, nato il 1° ottobre 1953 » 28,94
3. Peruzzi Egiziano » 28,11
4. Carè Ivan » 27,22
5. Cavallo Pietro » 27,05
6. De Notariis Francesco » 26,11
7. Godec Giovanni punti 25,72
8. Menchella Corradino » 25,165
9. Paganini Antonio » 25,00
10. Terenzio Paolo » 24,885
11. Porcù Silvio » 24,275
12. Fracasso Massimiliano » 24,27
13. Faggioni Riccardo » 23,77
14. Amato Eugenio Maria » 23,44
15. Prestianni Giuseppe » 22,94
16. Delle Donne Salvatore » 22,83
17. Londei Giorgio » 22,665
18. Sarto Andrea » 22,66
19. Calò Pietro » 22,60
20. Apperti Aldo » 22,555
21. Savarese Alberto » 22,00
22. Valente Massimo » 21,83
23. Cinganelli Rolando, nato il 14 giugno 1953 » 21,775
24. Barbierato Mauro, nato il 14 febbraio 1955 » 21,775
25. Mascolo Angelo » 21,72
26. Giannolo Bruno » 21,715
27. Piscitelli Leonardo » 20,22
28. Antenore Maurizio » 19,555
29. Roberti Aldo » 19,50
30. Gemmati Umberto » 19,275
31. Pompili Marco » 18,44

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 2° anno dei corsi della Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dello accertamento dei requisiti prescritti:

1. Bissi Claudio punti 25,33
2. Molino Giammichele » 24,16

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per la ammissione al 3° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Vetrone Nazzareno punti 22,05

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1973
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 164

(7266)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

In calce al decreto ministeriale 27 febbraio 1973, concernente: « Conferma nell'incarico di componente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quaranta posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 15 maggio 1973, dove è scritto: « *Il Ministro*: MALFATTI » leggasi: « *Il Ministro*: MALAGODI ».

(7394)

REGIONE UMBRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Perugia numero AG.7/79 del 20 febbraio 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di veterinario condotto vacanti rispettivamente nei comuni di: Collazzone, Preci, Todi, Cascia-Monteleone di Spoleto-Poggiodomo, Montefalco-Giano dell'Umbria e Nocera Umbra-Valtopina;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni, del Ministero della sanità, della prefettura di Perugia, dell'ordine dei veterinari della provincia di Perugia e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, all'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 858 del 26 settembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a sei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni in premessa è così composta:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;

Moretti prof. Bruno, docente in patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Perugia;

Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale e anatomia patologica dell'Università di Perugia;

Rotondi dott. Carmine, direttore di sezione presso la prefettura di Perugia;

Berarducci dott. Carlo, veterinario comunale capo di Foligno.

Segretario:

Giorgi dott. Bruno, direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove avranno luogo in Perugia presso la facoltà di veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e a quello del IV dipartimento della giunta regionale (Ufficio del veterinario provinciale di Perugia).

Perugia, addì 20 aprile 1973

p. CONTI
Il vice presidente: TOMASSINI

(7267)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1199 del 1° giugno 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Taranto al 30 novembre 1970;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dall'Assessorato alla sanità della regione Puglia, dalla prefettura di Taranto, dall'ordine dei medici chirurghi della provincia di Taranto e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963 contenente modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è composta come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce.

Componenti:

Allegretta dott. Corrado, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Taranto;

Scardina dott. Salvatore, medico provinciale di Lecce;

Ciasca prof. Giuseppe, libero docente in clinica ostetrica-ginecologica;

Lucrezio dott. Tommaso, primario ostetrico dell'ospedale civile di Manduria;

Catena Maria, ostetrica condotta di Castellaneta.

Segretario:

Piccioli dott. Valeria, consigliere in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Taranto.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Taranto, all'albo pretorio della prefettura di Taranto e dei comuni di Taranto per la frazione di Statte, di Taranto per la frazione di Talsano, di Ginosa, di Grottaglie, di Palagianello, di Pulsano e di Lizzano.

Taranto, addì 7 aprile 1973

Il medico provinciale: CLERICÒ

(7269)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 370 del 7 marzo 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Grotte, Licata e Raffadali;

Visto il successivo decreto n. 371 del 7 marzo 1973, con il quale sono state assegnate ai vincitori le condotte di cui sopra;

Vista la nota n. 2041 del 6 aprile 1973, con la quale il sindaco di Grotte comunica che il dott. Corsello Antonio, vincitore della condotta, ha rinunciato alla nomina;

Tenute presenti le preferenze indicate dai candidati che seguono nella graduatoria il dott. Corsello;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

Il dott. Pilato Salvatore è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Grotte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Grotte.

Agrigento, addì 9 aprile 1973

Il veterinario provinciale: CARFORA

(7268)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1973, n. 6.

Aumento del fondo per il finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 24 maggio 1972, n. 6. (Finanziamento per opere idraulico-forestali comprese le opere di manutenzione e per vivai forestali già di competenza dello Stato).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il finanziamento di L. 300 milioni di cui all'art. 6 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 6, è elevato a L. 950.000.000.

La maggiore spesa di L. 650.000.00 sarà imputata al capitolo 62 - art. 5 del bilancio 1972 al cui impinguamento viene provveduto con separato provvedimento legislativo.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » dela Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 17 gennaio 1973.

LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal commissario del Governo in data 12 *gennaio* 1973.

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1973, n. 7.

Provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* o *del* 26 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TABELLA 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1972

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata - tabella 1 - per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE

Cat. 2ª *Tasse*

Cap. 2 - Tassa sulle concessioni regionali .	—	L	2.395.000.000

In aumento:

TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE

Cat. 2ª *Tasse*

Cap. 3 - Tassa regionale di circolazione .	+	L.	450.000.000

RIEPILOGO

Totale in diminuzione	L.	2.395.000.000
Totale in aumento	»	450.000.000
Totale in diminuzione .	L.	1.945.000.000

TABELLA 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa - tabella 2 - per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

TITOLO I. — SPESE CORRENTI

Sezione 1ª - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Rubrica 1ª - *Consiglio regionale*

Cap. 2 - Art. 1 - Stipendi ed altri assegni fissi	L.	100.000.000
Cap 2 - Art. 8 - Contributi previdenziali, assistenziali e diversi	»	30.000.000

Rubrica 2ª - *Giunta regionale*

Cap. 3 - Competenze ai componenti la Giunta regionale	»	2.000.000
Cap. 3/1 - Rimborso spese per viaggi e trasferte	»	5.000.000
Cap. 4 - Art. 1 - Stipendi ed altri assegni fissi	»	220.000.000
Cap. 4 - Art. 2 - Contributi previdenziali, assistenziali e diversi	»	66.000.000
Cap. 4/5 - Spese per accertamenti sanitari .	»	4.000.000
Cap. 4/6 - Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimento (decreto presidenziale sul trasferimento funzioni amministrative statali	»	10.000.000
Cap 4/7 - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie . . .	»	10.000.000
Cap. 5 - Spese per attuazione corsi per il personale e spese per la partecipazione a corsi per il personale indetti da enti vari (legge 18 marzo 1968, n. 249 e decreto presidenziale sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative dello Stato)	»	5.000.000
Cap. 9 - Fitti passivi dei locali	»	20.000.000
Cap. 19 - Spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate	»	250.000.000
Cap. 20 - Spese per il servizio di tesoreria .	»	5.000.000
Cap. 23 - Spese per la delegazione regionale della Corte dei conti	»	1.000.000
Cap. 29 - Gestione beni demaniali trasferiti al patrimonio indisponibile della regione	»	10.000.000

Rubrica 3ª - *Organi di controllo*

Cap. 30 - Art. 2 - Rimborso spese per viaggio, trasferte ecc.	»	5.000.000
Cap. 32 - Spese per l'attuazione di corsi per il personale e spese per la partecipazione a corsi per il personale indetti da enti vari (legge 18 marzo 1968, n. 249 e decreto presidenziale sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative dello Stato)	»	5.000.000
Cap 38 - Art. 3 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni, spese per il funzionamento della biblioteca	»	5.000.000

Sezione 2ª - ISTRUZIONE E CULTURA

Rubrica unica

Cap. 40/1 - Borse di studio per le scuole medie superiori compresi sussidi di incoraggiamento e borse di tirocinio agli alunni degli istituti tecnici e professionali statali. Aiuti in favore di iniziative nel campo dell'istruzione tecnica e professionale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690 e legge 24 luglio 1962, n. 1073)	»	90.975.000

Sezione 4ª - AZIONE ED INTERVENTO IN CAMPO SOCIALE

Rubrica unica

Cap. 4/5 - Indennità di missione, trasporti	»	2.000.000
Cap. 45/5 - Fitto locali	»	4.000.000
Cap. 45/8 - Attrezzature varie per uffici	»	2.000.000
Cap. 45/9 - Spese varie per ufficio (stampati, ecc.)	»	15.000.000
Cap. 46/3 - Spese di ispezione agli istituti di radiologia e di radiumterapia e altri istituti che usino sostanze fonti di radiazioni ionieranti. Spese per le ispezioni alle farmacie e officine farmaceutiche. Spese ispettive in genere su attività soggette a vigilanza sanitaria. Acquisto di radium e isotopi radioattivo (capitolo bilancio dello Stato numeri 1125 - 1128 - 1181 - 1242)	»	5.000.000
Cap. 46/4 - Profilasi delle malattie infettive e sociali in genere (acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico — sussidi e contributi per provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive e per la profilassi della carie dentaria — sussidi per studi e ricerche — assistenza agli effetti da parassitosi, assistenza sanitaria antimalarica, lotta contro il tracoma, ecc.). Contributi per istituzione e funzionamento dei centri per le malattie sociali (regio decreto n. 1265, 27 luglio 1934)	»	103.400.000
Cap. 46/8 - Sussidi e contributi per studi e ricerche per la difesa dell'igiene del suolo, dell'ambiente e dell'abitato (cap. bil. Stato n. 1263)	»	20.000.000
Cap. 46/10 - Vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici. Contributi ai comuni ed ai consorzi di comuni per i servizi medico-scolastici. Interventi nel settore della puericultura (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	»	40.000.000
Cap. 46/12 - Spese e contributi per la propaganda sanitaria e l'educazione igienica (cap. bil. Stato numeri 1074 - 1102)	»	5.000.000
Cap. 46/13 - Assistenza e cura di infermi poveri non assistiti da enti mutualistici o altri enti. Assistenza generica (cap. bil. Stato numeri 2485 - 2505)	»	150.000.000
Cap. 46/15 - Mantenimento inabili al lavoro ricoverati ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi del p. s. (cap. bil. n. 2483)	»	33.000.000
Cap. 46/16 - Rette e sussidi per ricoveri presso I.P.A.B. di minorenni e indigenti in genere. (cap. bil. Stato n. 2484)	»	110.000.000
Cap. 46/18 - Assistenza generica, sanitaria, ospedaliera e farmaceutica ai profughi e categorie similari (combattenti, reduci, invalidi di guerra, ecc.) (cap. bil. Stato numeri 2344 - 2502 - 2503 - 2506)	»	20.000.000
Cap. 46/19 - Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali e in caso di pubbliche calamità (decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1945, n. 173)	»	27.000.000

Rubrica unica

Sezione 5ª - AZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Cap. 48/2 - Compenso per lavoro straordinario	»	15.000.000
Cap. 48/7 - Illuminazione, riscaldamento, pulizia locali e spese condominiali	»	10.000.000
Cap. 48/8 - Attrezzature varie per ufficio (manutenzione macchine, ecc.)	»	10.000.000
Cap. 48/9 - Spese varie d'ufficio (stampati, cancelleria, ecc.)	»	40.000.000
Cap. 48/10 - Spese di manutenzione e gestione automezzi	»	8.000.000
Cap. 48/22 - Compenso per lavoro straordinario	»	8.000.000
Cap. 48/20 - Contributi o sussidi per incoraggiamento alla selvicoltura, alle riconversioni e ricostruzioni boschive (cap. bil. Stato n. 5603)	»	50.000.000
Cap. 49/31 - Fondo per far fronte agli oneri derivanti dalla legge per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'esercizio venatorio	»	2.000.000.000
Cap. 49/48 - Contributi alle Amministrazioni Provinciali per manutenzione strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (legge 16 settembre 1970, n. 1014, art. 19)	»	46.000.000

Sezione 6ª - ONERI NON RIPARTIBILI

Rubrica 4-*bis* - *Fondo speciale*

Cap. 54/1 - Fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi-regionali in corso di adozione	»	665.000.000
Totale in diminuzione	L.	4.237.375.000

In aumento

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

Sezione 1ª - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Rubrica 1ª - *Consiglio regionale*

Cap. 2/3 - Indennità di missione e rimborso spese di trasporti	L.	1.000.000

Rubrica 2 - *Giunta regionale*

Cap. 4/3 - Indennità di missione e rimborso spese di trasporto	»	20.000.000
Cap. 8 - Spese per studi, consulenze, prestazioni professionali varie e per speciali incarichi (art. 380 testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)	»	70.000.000
Cap. 10 - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	»	10.000.000
Cap. 11 - Illuminazione, riscaldamento, pulizia dei locali e spese condominiali diverse	»	10.000.000
Cap. 12 - Art. 1 - Acquisto di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature varie	»	20.000.000
Cap. 13 - Art. 1 - Acquisto automezzi	»	10.000.000
Cap. 14 - Spese di locazione, noleggio, installazione e gestione di macchine, apparecchiature, sistemi meccanografici e di elaborazione elettronica	»	50.000.000
Cap. 15 - Art. 1 - Spese d'ufficio per stampati, registri, cancelleria, timbri, imposta di bollo, marche, bollatura di registri e di atti, carta bollata e diverse	»	30.000.000
Cap. 15 - Art. 2 - Spese postali, telefoniche e telegrafiche, installazione e gestione dei relativi impianti	»	25.000.000
Cap. 16 - Art. 2 - Spese per la rivista *Regione Toscana* e per pubblicazioni, studi, ricerche, opuscoli e manifesti a cura della Regione	»	15.000.000
Cap. 25 - Spese per operazioni di censimento e statistica, ivi comprese quelle per annuario statistico regionale	»	1.000.000

Rubrica 3ª - *Organi di controllo*

Cap. 30 - Art. 1 - Competenze spettanti per il mandato ai componenti del C.R.C. e sezioni decentrate	»	90.000.000
Cap. 31/1 - Compensi per lavoro straordinario	»	2.000.000
Cap. 31/3 - Indennità di missione e rimborso spese di trasporto	»	20.000.000
Cap. 35 - Illuminazione, riscaldamento, pulizia dei locali e spese condominiali diverse	»	5.000.000
Cap. 36 - Art. 1 - Acquisto di mobili, suppellettili, macchine, attrezzature varie	»	12.000.000
Cap. 37 - Noleggio mezzi di trasporto	»	1.000.000
Cap. 38 - Art. 1 - Spese d'ufficio per stampati, registri, cancelleria, timbri, imposta di bollo, marche, bollatura di registri e di atti, carta bollata e diverse	»	18.000.000
Cap. 38 - Art. 2 - Spese postali, telefoniche, telegrafiche, installazione e gestione dei relativi impianti	»	8.000.000

Sezione 2ª - ISTRUZIONE E CULTURA

Rubrica unica

Cap. 39/5 - Fitto locali	»	500.000
Cap. 39/6 - Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti	»	500.000

Cap. 39/10 - Spese di manutenzione e gestione automezzi . . . . » 500.000

Cap. 40/4 - Assistenza alunni bisognosi della scuola materna statale (legge 18 marzo 1968, n. 444) . . . . » 95.975.000

Sezione 3ª - AZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Rubrica unica

Cap. 45/2 - Compensi per lavoro straordinario . . . . » 1.000.000

Cap. 45/6 - *Manutenzione, riparazione, adattamento* locali e relativi impianti . . . . . . » 1.000.000

Cap. 45/7 - Iluminazione, riscaldamento, pulizia locali *e spese condominiali* . . . . » 3 000.000

Cap. 45/10 - Spese di manutenzione e gestione automezzi . . . . » 7.000.000

Cap. 46/9 - *Interventi e contributi* per la medicina del lavoro . . . . » 292.000.570

Cap. 46/14 - Concorso spese per organizzazione *e lo svolgimento* dell'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi (cap. bil. Stato n. 2489) . . . . » 221 399.430

SEZIONE 5ª - AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Rubrica unica

Cap. 48/4 - Indennità di missione, trasporti . » 12.000.000

Cap. 48/15 - Fitto locali . . . . » 500.000

Cap. 48/16 - Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti . . . . . . » 2.000.000

Cap. 48/17 - Illuminazione, riscaldamento, pulizia locali e spese condominiali . . . . » 2.000.000

Cap. 48/25 - Fitto locali . . . . » 20.000.000

Cap. 48/26 - Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti . . . . . . » 17.000.000

Cap. 48/27 - Illuminazione, riscaldamento, pulizia locali, spese condominiali . . . . . . » 18.000.000

Cap. 48/30 - Spese di manutenzione e gestione automezzi . . . . » 30.000.000

Cap. 49/47 - Contributi straordinari per l'esercizio di autoservizi di linea per viaggiatori in concessione (legge 25 febbraio 1971, n. 94) e per l'applicazione di revisioni e riforme tariffarie negli autoservizi stessi . . . . » 500.000.000

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

SEZIONE 5ª - AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Cap. 63 - Art. 5 - Opere idrauliche forestali, rimboschimento e ricostituzione boschiva, gestione dei vivai forestali ed opere complementari nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana . . . . L. 650.000.000

Totale in aumento . . . . . L. 2.292.375.000

RIEPILOGO

Totale in diminuzione . . . . L. 4.237.375.000
Totale in aumento . . . . » 2.292.375.000

Totale in diminuzione . . . . L. 1.945.000.000

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 27 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 17 gennaio 1973.

LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal commissario di Governo in data 13 gennaio 1973.

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1973, n. 8.

Intervento regionale per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni e loro consorzi e degli enti ospedalieri e per l'acquisizione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'intervento finanziario della Regione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni e loro consorzi e degli enti ospedalieri, non assistite da contributo dello Stato, è attuato con le modalità e nei limiti stabiliti dalla presente legge.

Essa regola altresì la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi per l'acquisizione di aree sulle quali concedere il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare, comprese le aree destinate alle relative opere di urbanizzazione e servizi pubblici e sociali nonché per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Possono usufruire dei contributi di cui al comma precedente i comuni e loro consorzi che dispongano di piani di zona per l'edilizia economica e popolare approvati secondo le vigenti disposizioni o che siano inclusi nel programma di localizzazione degli interventi per le finalità prima, terza, sesta, ottava *a*) e ottava *b*) predisposto dalla Regione in attuazione dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per quanto non contemplato dalla presente legge valgono le disposizioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione interviene a favore dei comuni interessati con contributi « una tantum ».

I contributi previsti dal comma precedente sono concessi, con preferenza, per la redazione di strumenti urbanistici in forme coordinate entro opportuni ambiti comprensoriali e per la formazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

L'intervento finanziario della Regione di cui al primo comma dell'art. 1 ha luogo mediante concessione di contributi in conto capitale o in annualità sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere.

La Regione per l'acquisizione di aree di cui al secondo comma dell'art. 1 concede contributi straordinari di conto capitale e, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, contributi in conto capitale ovvero di annualità.

Le somme stanziate per gli interventi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzate negli esercizi successivi; in ogni caso, però, non oltre, il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

Art. 4.

Per la costruzione, sistemazione e adeguamento di strade costituenti la viabilità locale e provinciale il contributo è concesso nella misura del 4,50% annuo costante trentennale.

Art. 5.

Per la realizzazione di acquedotti, fognature e relativi impianti di depurazione non compresi nel piano regolatore generale degli acquedotti, e di opere igieniche in genere, il contributo è concesso nella misura del 5% annuo costante trentennale.

Art. 6.

Per la costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue, il contributo è concesso nella misura del 4,50% annuo costante trentacinquennale, ovvero, in conto capitale nella misura del 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 7.

Per il finanziamento di opere di sistemazione ed adattamento di locali ad uso scolastico e dei relativi impianti ed attrezzature sportive, di proprietà delle provincie, dei comuni e loro consorzi, il contributo è concesso nella misura del 5% annuo costante trentennale.

Art. 8.

Per il finanziamento di piccoli interventi, comprese le manutenzioni straordinarie, la cui spesa non superi 10 milioni di lire, interessanti impianti e attrezzature sportive di competenza dei comuni, il contributo è concesso in conto capitale nella misura dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 9.

Per il finanziamento dei lavori riguardanti l'allacciamento alle linee di distribuzione dell'energia elettrica in zone extraurbane, il contributo è concesso, in conto capitale, ai comuni interessati, nella misura dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 10.

Per la costruzione o per la realizzazione di opere di miglioramento dei porti ed approdi di 4ª classe e non classificati, il contributo è concesso nella misura costante annua trentennale del 4% delle spese riconosciute necessarie.

Art. 11.

Per le opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di strutture sanitarie di interesse locale e per le opere di ampliamento e sistemazione di edifici ospedalieri, il contributo è concesso alle provincie, ai comuni e loro consorzi e agli enti ospedalieri nella misura del 5% annuo costante trentennale.

Art. 12.

Per l'acquisizione delle aree di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge, la Regione interviene con contributi in conto capitale nella misura del 100% della spesa fino all'importo massimo di L. 10.000.000.

I comuni e i loro consorzi che usufruiscano delle agevolazioni previste dagli articoli 41 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono ammessi ai contributi di cui al primo comma per la sola spesa eccedente l'ammontare del mutuo ottenuto e nel limite di L. 10.000.000.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 100% ovvero annualità nella misura del 5% costante trentennale.

Art. 13.

Le domande per la concessione dei contributi sono presentate nei modi e nei termini stabiliti dalla giunta regionale.

La giunta propone al consiglio regionale i programmi di ripartizione dei fondi disponibili.

Dopo l'approvazione consiliare della ripartizione dei fondi, il presidente della giunta comunica all'ente richiedente il termine entro il quale dovranno essere presentati il progetto delle opere oppure, per l'acquisizione delle aree, gli atti necessari per la emissione del decreto di esproprio o per la rogazione dell'atto pubblico di acquisizione delle aree medesime.

Art. 14.

L'approvazione dei progetti delle opere e la concessione dei relativi contributi hanno luogo con deliberazione della giunta, in conformità ai programmi approvati dal consiglio regionale.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse, ove tale effetto non sia già previsto dalla vigente legislazione statale.

Art. 15.

All'erogazione dei contributi in conto capitale, per la realizzazione delle opere finanziate, la giunta regionale provvede nella seguente misura:

30%, previa produzione da parte degli enti interessati dell'atto formale di consegna dei lavori appaltati, oppure di dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di conduzione in economia degli stessi;

30%, previa dimostrazione dell'avvenuta spesa da parte degli enti di almeno 2/3 della precedente erogazione;

30%, previa dimostrazione dell'avvenuta spesa di almeno 2/3 della seconda erogazione;

il rimanente decimo a collaudo approvato.

I contributi di annualità sono erogati direttamente agli enti interessati ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Alla concessione ed all'erogazione dei contributi concernenti l'acquisto delle aree di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, si provvede con deliberazione della giunta, in conformità al programma approvato dal consiglio regionale, su presentazione dell'ordine di pagamento diretto o di deposito della indennità di espropriazione oppure della deliberazione di acquisizione dell'area attraverso cessione volontaria.

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge, ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati dal consiglio comunale interessato ed in ragione del 60% ad elaborati approvati dai competenti organi regionali.

Art. 16.

La nomina dei collaudatori delle opere di cui alla presente legge, ammesse a contributo regionale, è di competenza degli enti beneficiari.

La giunta regionale approva gli atti di collaudo ai soli effetti della liquidazione finale del contributo.

Art. 17.

Le somme ricavate dalla concessione del diritto di superficie sulle aree acquisite con i contributi regionali e nei limiti dell'ammontare stesso dei contributi dovranno essere reimpiegate dai comuni e loro consorzi per nuove acquisizioni di aree da destinare agli scopi di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 18.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1972 con gli stanziamenti previsti nei sottoindicati capitoli del bilancio regionale;

a) per gli interventi di cui all'art. 4: con lo stanziamento indicato al capitolo 49/51;

b) per gli interventi di cui all'art. 5: con gli stanziamenti indicati ai capitoli 49/55 e 49/61;

c) per gli interventi di cui all'art. 6: con gli stanziamenti indicati ai capitoli 49/53 e 49/54;

d) per gli interventi di cui all'art. 7: con lo stanziamento indicato al capitolo 40/21;

e) per gli interventi di cui all'art. 8: con lo stanziamento indicato al capitolo 49/59;

f) per gli interventi di cui all'art. 9: con lo stanziamento indicato al capitolo 49/60;

g) per gli interventi di cui all'art. 11: con lo stanziamento indicato al capitolo 49/57;

h) per gli interventi di cui all'art. 12: con lo stanziamento indicato al capitolo 49/58;

i) per gli interventi di cui all'art. 2: con lo stanziamento indicato al capitolo 49/67;

l) per l'intervento di cui all'art. 10 è istituito apposito capitolo nello stato di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1972 con stanziamento da prelevarsi dal capitolo 54/1 del bilancio 1972.

Per le annualità successive relative agli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *g*), *l*), del precedente comma saranno iscritte negli stati di previsione delle spese della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2001 i seguenti stanziamenti:

lettera *a*): L. 70.000.000;

lettera *b*): L. 93.205.000;

lettera *d*): L. 40.000.000;

lettera *g*): L. 50.000.000;

lettera *l*): L. 40.000.000.

Per le annualità successive, relative agli interventi di cui alla lettera *c*), sarà iscritto negli stati di previsione della spesa della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2006 lo stanziamento di L. 90.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 17 gennaio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal commissario del Governo in data 13 gennaio 1973.

(4134)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1973, n. 9.

Interventi per il miglioramento degli alberghi e delle pensioni classificati nelle categorie minori, delle locande e dei locali adibiti all'esercizio di affittacamere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del 2 febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo regionale, la Regione concede contributi in conto capitale:

a) per lavori di ammodernamento o per il rinnovo dell'arredamento degli alberghi e delle pensioni classificati, rispettivamente, nella IV e III categoria ai sensi delle vigenti disposizioni; per il miglioramento dei servizi e degli impianti accessori in genere e, in particolare, di quelli igienico-sanitari, di riscaldamento e di quelli destinati alla confezione dei pasti; per il miglioramento delle pertinenze;

b) per i lavori di miglioramento delle locande, dei locali adibiti all'esercizio di affittacamere ai sensi di legge, per l'ammodernamento ed il potenziamento dei relativi servizi e degli impianti accessori, in particolare di quelli igienico-sanitari e di riscaldamento, quando tali interventi costituiscono coefficiente per lo sviluppo turistico dei comuni e delle località in cui saranno effettuati.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

I contributi sono concessi ai titolari, in base alle vigenti disposizioni, degli esercizi indicati all'art. 1.

Art. 3.

Misura dei contributi

I contributi di cui alla lettera *a*) del'art. 1 non possono superare il 25% della spesa e comunque l'importo di L. 2.000.000. Nel caso che i lavori di miglioramento e il rinnovo dell'arredamento siano effettuati congiuntamente, i contributi non possono superare il 25% della spesa e comunque l'importo di L. 3.000.000.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 non possono superare il 50% della spesa e comunque l'importo di L. 1.000.000.

Art. 4.

Cumulo di contributi

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione per l'incentivazione delle attrezzature turistico-ricettive.

Qualora per gli stessi lavori o per le stesse iniziative siano state concesse analoghe provvidenze da parte di altri enti pubblici, i contributi devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino i limiti indicati all'art. 3.

Art. 5.

Modalità e tempi di presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei contributi sono dirette al presidente della giunta regionale e presentate al sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio.

Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per l'anno 1972 e l'anno 1973 la presentazione delle domande deve essere effettuata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate:

a) da una relazione atta a dimostrare la rispondenza dei lavori o dell'iniziativa alle finalità della presente legge;

b) dal progetto di massima dei lavori;

c) dal preventivo dettagliato di spesa;

d) dalla documentazione atta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, del requisito di cui all'art. 2;

e) l'assenso ai lavori, che comportino trasformazione degli immobili, da parte del proprietario degli stessi, qualora questi sia persona diversa dal richiedente;

f) l'autorizzazione comunale ai lavori, ove occorra.

Per le locande e gli esercizi di affittacamere la domanda dovrà, inoltre, essere corredata dall'impegno del titolare e, se persona diversa da questi, dal proprietario degli immobili di conservare in attività l'esercizio per un periodo di almeno quattro anni.

Art. 6.

Compiti dei comuni

I comuni istruiscono le domande pervenute in termini ed esprimono il parere sull'ordine di priorità da darsi alle medesime con riferimento agli aspetti economici, sociali e tecnici dell'iniziativa e in relazione alle esigenze dello sviluppo turistico del proprio territorio.

Ai fini del parere di cui al comma precedente, i comuni, previa acquisizione del parere dell'ente provinciale per il turismo, sentono le organizzazioni rappresentative, a livello locale, dei soggetti beneficiari e le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori. Nel caso in cui le predette organizzazioni non siano rappresentate a livello locale, saranno sentite le organizzazioni provinciali.

I sindaci, entro due mesi dal termine di cui all'art. 5, trasmettono al presidente della giunta regionale il parere del comune, le domande e tutta la documentazione a corredo di esse, ivi compreso il parere espresso dall'ente provinciale per il turismo.

Art. 7.

Piano di ripartizione e criteri di destinazione dei fondi disponibili

Entro due mesi dalla scadenza dei termini per la formulazione del parere da parte dei comuni, la giunta regionale propone all'approvazione del consiglio regionale il piano di ripartizione dei fondi disponibili, predisposto sulla scorta dei seguenti criteri di destinazione territoriale:

a) almeno il 50% dei fondi disponibili per gli esercizi localizzati nei territori riconosciuti montani secondo le norme vigenti e nelle zone depresse individuate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614;

b) almeno il 30% dei fondi disponibili per gli esercizi localizzati nei restanti comuni e territori.

Art. 8.

Modalità di concessione e accertamento

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.

Con tale deliberazione la giunta fissa i termini entro i quali le singole iniziative o i lavori devono esere portati a compimento.

All'atto della emanazione del decreto viene liquidato il 50% del contributo.

La liquidazione finale ha luogo previo accertamento, da parte dei comuni competenti per territorio, della regolare e puntuale esecuzione dei lavori o attuazioni delle iniziative.

La giunta regionale, agli effetti dell'adozione del decreto e per quanto previsto al secondo comma dell'art. 4, accerterà, in ordine ai beneficiari, la eventuale sussistenza di altri contributi concessi per analoghe provvidenze e l'ammontare degli stessi.

Art. 9.

Spese di accertamento

Le spese conseguenti agli accertamenti, di cui all'articolo precedente, sono a carico del bilancio regionale nella misura del 2% dell'ammontare del contributo erogato e vengono liquidate annualmente sul rendiconto presentato dai singoli comuni.

Art. 10.

Vincolo di destinazione

Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge per le finalità di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, escluso il rinnovo del loro arredamento, sono vincolati per cinque anni alla destinazione indicata nel decreto di concessione.

Il vincolo è trascritto, a cura e spese del beneficiario, nei registri immobiliari.

Il presidente della giunta regionale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione.

La cancellazione può essere altresì autorizzata quando sia cessata la sopravvenuta non convenienza della destinazione, salvo rimborso della somma erogata.

Art. 11.

Oneri finanziari e previsioni di bilancio

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 e per gli oneri di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di trecento milioni.

La predetta spesa farà carico al cap. 49/42 « Interventi e provvidenze per promuovere l'ammodernamento del patrimonio alberghiero e l'ammodernamento, l'incremento e lo sviluppo degli impianti delle opere complementari all'attività turistica » istituito nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1972.

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per gli esercizi medesimi.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi; in ogni caso, però, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 gennaio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 dicembre 1972 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 25 gennaio 1973.

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1973, n. **10**.

Provvidenze per l'adeguamento del patrimonio alberghiero, per il potenziamento dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e per il miglioramento delle aziende della ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione della legge

Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo regionale, la Regione concede contributi in conto capitale:

a) per l'ampliamento, l'adattamento, la trasformazione, l'ammodernamento, il miglioramento, l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento degli esercizi alberghieri classificati in categorie non superiori alla seconda, nonché delle pensioni;

b) per l'ampliamento, l'ammodernamento, l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326; la costruzione e l'allestimento degli stessi complessi, nonché l'adattamento di immobili a loro uso, quando l'iniziativa sia effettuata nei territori riconosciuti montani secondo le norme vigenti e nelle zone depresse individuate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614;

c) l'ammodernamento, la trasformazione, l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento dei locali adibiti all'esercizio della ristorazione, quando questi costituiscono elemento per l'incremento turistico della località in cui hanno sede.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi ad enti pubblici e a privati operatori.

I contributi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo sono concessi, in via prioritaria, ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed associazioni, alle associazioni del tempo libero.

Art. 3.

Misura dei contributi

La misura dei contributi di cui all'art. 1 non può superare le seguenti percentuali della spesa ammessa ai sensi del successivo art. 10:

25% per le opere e le iniziative di cui alla lettera *a*);

40% per le opere e le iniziative di cui alla lettera *a*), se attuate da enti pubblici;

30% per le opere e le iniziative di cui alla lettera *b*);

60% per le opere e le iniziative di cui alla lettera *b*), quando trattasi di villaggi turistici per lavoratori e studenti, di case per ferie e di ostelli per la gioventù di iniziativa delle associazioni del tempo libero;

70% per tutte le opere e le iniziative di cui alla lettera *b*), quando siano attuate dai comuni, dalle province, dai loro consorzi ed associazioni, dalle comunità montane costituite in base a legge della Regione e da altri enti locali che siano emanazione delle assemblee elettive locali. In questo caso i contributi saranno concessi con priorità a quelle iniziative che saranno realizzate in zone considerate dalla Regione suscettibili di sviluppo turistico;

15% per le opere e le iniziative di cui alla lettera *c*).

Art. 4.

Composizione della spesa

Nella spesa può essere compresa quella relativa all'acquisto della proprietà degli immobili o di altri diritti reali che siano eventualmente necessari per la realizzazione delle opere o della iniziativa.

Art. 5.

Cumulo di contributi

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione per l'incentivazione delle attrezzature turistico-ricettive.

Sono invece cumulabili con analoghe provvidenze che siano state concesse da altri enti pubblici per le medesime iniziative o per gli stessi lavori i contributi concessi a comuni, a province, a loro consorzi e associazioni, a comunità montane e ad altri enti locali che siano emanazione delle assemblee elettive locali; in tal caso l'ammontare dei contributi può essere determinato nella misura massima indicata all'art. 3.

Sono altresì cumulabili i contributi erogati ad associazioni del tempo libero, privati operatori o enti pubblici con emanazione di assemblee elettive locali, con il limite che, sommati alle altre provvidenze, non eccedano la misura indicata all'art. 3.

Art. 6.
Modalità e tempi di presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei contributi sono dirette al presidente della giunta regionale e presentate al sindaco del comune nel cui territorio è localizzata l'iniziativa.

Le domande devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno.

Per l'anno 1972 e l'anno 1973 la presentazione delle domande deve essere effettuata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate:

a) dal programma e dal progetto di massima dell'opera e dell'iniziativa;

b) dal preventivo dettagliato di spesa;

c) dalla relazione illustrativa che dimostri la rispondenza dell'opera o dell'iniziativa alle finalità espresse dalla presente legge.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 7, i sindaci dei comuni trasmettono al presidente della giunta regionale, nei termini di cui al secondo comma, l'elenco delle domande ricevute.

Art. 7.
Compiti del comune

I comuni istruiscono le domande pervenute in termini esprimendo un parere globale motivato con riferimento alle esigenze dello sviluppo turistico del proprio territorio.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, i comuni, previa acquisizione del parere dell'ente provinciale per il turismo, sentono le organizzazioni rappresentative, a livello locale, dei soggetti beneficiari e le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori. Nel caso in cui le predette organizzazioni non siano rappresentate a livello locale, saranno sentite le organizzazioni provinciali o, in mancanza, le organizzazioni regionali.

I sindaci, entro due mesi, dal termine di cui all'art. 6, trasmettono al presidente della giunta regionale il parere del comune, le domande e tutta la documentazione a corredo di esse, ivi compreso il parere espresso dall'ente provinciale per il turismo, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo seguente.

Art. 8.
Compiti delle Comunità montane

Le comunità montane costituite in base a legge della Regione, nel caso di pluralità di domande, per iniziative ed opere che interessino i rispettivi territori, si pronunciano sull'ordine di priorità da darsi all'accoglimento delle domande stesse, avendo riguardo alla localizzazione degli interventi con particolare riferimento alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali.

A tal fine, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i sindaci dei comuni componenti le comunità montane, inviano al presidente della comunità montana, il parere del comune di cui allo stesso art. 7 e le domande pervenute, con la relativa documentazione, ivi compreso il parere espresso dall'ente provinciale per il turismo.

Entro i due mesi successivi al ricevimento, il presidente della comunità montana rimette a sua volta al presidente della giunta regionale tutti gli atti, unitamente alle osservazioni formulate sull'ordine di priorità, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 9.
Piano di ripartizione e criteri di destinazione dei fondi disponibili

Entro due mesi dalla scadenza del termine per la formulazione dei pareri da parte dei comuni e delle osservazioni sul l'ordine di priorità da parte delle comunità montane, la giunta regionale propone all'approvazione del consiglio regionale il piano di ripartizione dei fondi disponibili, predisposto sulla scorta dei seguenti criteri di destinazione territoriale e per tipi di opere ed iniziative:

1) almeno il 50% dei fondi disponibili per le opere e le iniziative che interessano i territori riconosciuti montani, secondo le norme vigenti, e le zone depresse individuate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614;

2) almeno il 45% dei fondi disponibili per le opere e le iniziative di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, compatibilmente con le domande pervenute;

3) almeno il 35% dei fondi disponibili per le opere e le iniziative di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, sempre compatibilmente con le domande pervenute.

Art. 10.
Modalità di concessione del contributo

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.

Con tale deliberazione la giunta determina la spesa da ammettere a contributo e comunica al richiedente il termine entro il quale dovranno essere presentati, a pena di decadenza dalla concessione:

a) il progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo delle opere;

b) il piano di finanziamento;

c) gli atti amministrativi eventualmente occorrenti per esercizio dell'attività cui l'opera è destinata.

Nel decreto del presidente della giunta regionale è stabilita la data entro cui deve essere portata a compimento l'iniziativa e le date di inizio e di ultimazione dei lavori ove l'iniziativa ne comporti l'esecuzione.

Nell'ipotesi di esecuzione di lavori o di opere la giunta regionale provvede alla vigilanza sui lavori; alla nomina del collaudatore ed all'approvazione degli atti di collaudo.

L'accertamento, per le iniziative che non comportino la esecuzione di lavori o di opere, viene eseguito dal comune competente per territorio e dalla giunta regionale per le iniziative degli enti pubblici.

La giunta regionale, agli effetti dell'adozione del decreto del presidente e per quanto previsto dall'art. 5, secondo comma, accerterà, in ordine ai beneficiari, la eventuale sussistenza di altri contributi concessi da enti pubblici per analoghe provvidenze e l'ammontare degli stessi.

Art. 11.
Erogazione dei contributi

La liquidazione dei contributi ha luogo ad avvenuto collaudo o accertamento della realizzazione dell'iniziativa, secondo i termini indicati nel decreto di concessione.

Qualora le iniziative comportino l'esecuzione di lavori o di opere, l'erogazione del contributo ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori. L'erogazione a saldo ha luogo in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

Qualora si tratti di opere ed iniziative realizzate da comuni, da province, da comunità montane e da loro consorzi ed associazioni può essere disposta, con l'adozione del decreto e su conforme deliberazione della giunta regionale, l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 35% del contributo concesso. Tale quota sarà computata in sede di liquidazione finale.

Art. 12.
Spese di accertamento

Le spese conseguenti agli accertamenti effettuati dai comuni sono a carico del bilancio regionale, nella misura del 2% dell'ammontare del contributo erogato e vengono liquidate annualmente su rendiconti presentati dai singoli comuni.

Art. 13.
Vincolo di destinazione

Gli immobili, per i quali sono stati concessi contributi ai sensi della presente legge, sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione:

a) per anni dieci quelli nei casi di cui all'art. 1, lettera *a*) e *b*);

b) per cinque anni quelli nei casi di cui all'art. 1, lettera *c*).

Il vincolo è trascritto a cura e spese del beneficiario nei registri immobiliari.

Il presidente della giunta regionale può autorizzare la cancellazione del vincolo, quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione.

La cancellazione può essere altresì autorizzata quando sia accertata la sopravvenuta non convenienza della destinazione, salvo rimborso della somma erogata.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi concessi per l'arredamento o il rinnovo dello stesso, nonché per la costruzione, l'allestimento, l'ampliamento e l'ammodernamento dei campeggi.

Art. 14.
Revoca della concessione del contributo.

La concessione del contributo può essere revocata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o nei termini indicati nel relativo decreto;

b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) qualora, prima che siano trascorsi gli anni previsti alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, venga mutata la destinazione del bene o vengano ad esso apportate modificazioni di struttura, senza preventiva autorizzazione del presidente della giunta regionale. In tal caso si procederà al recupero delle somme erogate, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.
Domande presentate nell'anno 1972

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le iniziative comportanti esecuzione di opere e di lavori che siano in corso all'entrata in vigore della legge stessa, qualora gli interessati abbiano presentato nel corrente anno 1972, domanda agli organi centrali dello Stato o della Regione e non sia stata concessa alcuna provvidenza da parte di enti pubblici.

A tal fine l'interessato deve presentare la domanda secondo le procedure ed i termini previsti dalla presente legge, allegando le certificazioni del comune competente e la documentazione necessaria, oltre quella prevista dall'art. 6, atte a dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori.

Le domande di cui al comma precedente potranno essere accolte e i contributi concessi, tutte le procedure previste, una volta che siano stati concessi i contributi per le domande presentate ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 16.
Oneri finanziari e previsioni di bilancio

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 e per gli oneri di cui all'art. 12 della presente legge è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di L. 500.000.000.

La predetta spesa farà carico al cap. 49/42 « interventi e provvidenze per promuovere l'ammodernamento del patrimonio alberghiero e l'ammodernamento, l'incremento e lo sviluppo degli impianti e delle opere complementari all'attività turistica » istituito nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1972.

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa degli esercizi medesimi.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso, però non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 gennaio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 dicembre 1972 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 25 gennaio 1973.

(4135)

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1973, n. **11.**

Proroga della durata in carica dei membri dei consigli di amministrazione dei patronati scolastici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I membri dei consigli di amministrazione dei patronati scolastici, le cui nomine siano scadute o abbiano comunque termine prima del 30 giugno 1973, sono confermati in carica sino a tale data.

I membri dei predetti consigli di amministrazione che, per qualsiasi motivo, abbiano lasciato l'incarico o siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, possono essere sostituiti con l'osservanza delle norme vigenti in materia di designazione. I relativi atti sono promossi dal presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 febbraio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 gennaio 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 24 febbraio 1973.

(6776)

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1973, n. **12.**

Provvedimenti per la profilassi della malattia emolitica del neonato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutte le donne RH negativo (RH o D), entro 72 ore dal parto di feto Rh positivo o da un aborto, sono sottoposte, previ i necessari controlli sierologici dimostranti l'assenza di una isoimmunizzazione Rh in atto e previo il loro assenso, al trattamento profilattico con immunoglobuline umane anti D, aventi le caratteristiche di cui all'art. 125 del D.M. 18 giugno 1971.

Il trattamento nelle previsioni del precedente comma è obbligatorio e viene eseguito gratuitamente.

Art. 2.

In caso di parto od aborto non avvenuto presso un ente ospedaliero della regione, il trattamento profilattico è effettuato dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto o all'aborto.

Le immunoglobuline anti D necessarie sono ritirate gratuitamente presso il più vicino Centro Trasfusionale, che deve dotarsene dietro presentazione della scheda sanitaria allegata alla presente legge, compilata e sottoscritta dal medico che ha assistito al parto o all'aborto oppure dal medico curante.

I centri trasfusionali eseguono gratuitamente le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e neonatali della M.E.N. nonchè le indagini inerenti alla immunoprofilassi.

Art. 3.

Il centro trasfusionale, previa presentazione trimestrale delle relative schede sanitarie, debitamente compilate e sottoscritte otterrà dalla Regione, con provvedimento della Giunta regionale, il rimborso del costo delle immunoglobuline anti D e delle analisi di accertamento di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

La giunta regionale predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge.

Art. 5.

L'onere derivante dalla presente legge previsto in lire 60.000.000 annue, è fatto fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 46/4 del bilancio 1972 e per gli esercizi successivi con appositi stanziamenti nei corrispondenti capitoli.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 marzo 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° febbraio 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 5 marzo 1973.

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 13.

Contributi « una tantum » ai comuni per la formazione e la redazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

Al fine di favorire la formazione e la redazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva, di cui al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante la nuova disciplina del commercio, sono concessi contributi, « una tantum »:

a) ai comuni che abbiano una popolazione legale, secondo i dati dell'ultimo censimento, inferiore ai 5.000 abitanti;

b) ai comuni che siano comunque associati, senza alcuna limitazione in ordine alla popolazione legale, per la redazione e la formazione su base intercomunale, del piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva.

Art. 2.

Ammontare del contributo

I contributi sono concessi nella seguente misura:

1) per i comuni di cui all'art. 1 lettera *a*):

se con popolazione residente fino a 1.000 abitanti - L. 500.000;

se con popolazione residente da 1001 abitanti e fino a 5.000 abitanti - L. 800.000;

2) per i comuni di cui all'art. 1 lettera *b*):

per ogni comune associato per la redazione e la formazione, su base intercomunale del piano - L. 1.000.000.

Ai comuni di cui all'art. 1, lettera *b*), è riservato, compatibilmente con le richieste pervenute, il 30 % del finanziamento della presente legge.

Art. 3.

I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 presentano la domanda di concessione del contributo al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Alla domanda dovrà essere allegata copia della deliberazione di incarico per la formazione e la redazione del piano.

Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Per la concessione di contributi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 77.000.000.

La spesa predetta farà carico al cap. 49/37 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Per l'anno 1973 la spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 marzo 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° febbraio 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 7 marzo 1973.

(6777)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1973, n. 14.

Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio a dettaglio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 27 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere ed agevolare l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive attraverso le forme di associazione economica tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio sono concessi contributi in conto capitale:

a) Agli esercenti il commercio al dettaglio, iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza della Cassa mutua ai sensi di legge, che si siano tra loro associati, in data non anteriore al 1° luglio 1972, o che si associno, in qualsiasi forma, per la gestione comune di un punto di vendita al dettaglio, con priorità per quelli di vendita di largo e generale consumo.

b) Alle cooperative, ai consorzi, ai gruppi di acquisto collettivi aventi fine di mutualità tra gli associati, costituiti negli stessi termini previsti dalla lettera *a*) per l'acquisto in comune delle merci o per la produzione dei servizi inerenti l'attività di distribuzione commerciale.

Art. 2.

Ai soggetti di cui all'art. 1 lettera *a*), i contributi sono concessi nella misura massima del 20% della spesa complessiva sostenuta, per la acquisizione dei beni mobili per l'attrezzatura del nuovo esercizio commerciale.

Ai soggetti di cui all'art. 1 lettera *b*), i contributi sono concessi nella misura massima del 10% della spesa complessiva sostenuta, per l'acquisto dei beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto e per l'acquisto, l'ampliamento e il miglioramento dei beni immobili destinati all'espletamento dei servizi sociali.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con i finanziamenti agevolati concessi, ai sensi dell'art. 10, comma 24°, 25° e 26°, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dalla Cassa per il Mezzogiorno nei territori di competenza che interessino la Regione.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al sindaco del comune ove si realizzano le iniziative di cui all'articolo 2.

Le domande che fanno carico allo stanziamento per gli anni 1972 e 1973 debbono essere presentate entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli anni successivi dovranno essere presentate entro il 1° aprile di ogni anno.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) nel caso dei soggetti di cui all'art. 1, lettera *a*):

1) planimetria, ubicazione del nuovo punto di vendita e descrizione della sua attività;

2) preventivi di spesa per l'acquisizione dei beni indicati all'articolo 2, primo comma, e piano di finanziamento;

3) ubicazione, superficie di vendita e generi trattati nei punti di vendita esistenti al momento della presentazione della domanda;

4) complete generalità degli esercenti richiedenti;

b) nel caso dei soggetti di cui all'art. 1 lettera *b*):

1) statuto o atto costitutivo;

2) preventivo di spesa per l'acquisto dei beni mobili per la realizzazione delle iniziative indicate all'art. 2, secondo comma, e relativo piano di finanziamento;

3) relazione illustrativa sulla rispondenza dell'iniziativa ai fini dell'espletamento dei servizi sociali.

I sindaci dei comuni trasmettono al Presidente della giunta regionale le domande ricevute nei termini di cui al primo comma, la documentazione allegata e il parere del comune sull'iniziativa entro 60 giorni dalla ricezione delle domande stesse.

Art. 5.

La giunta regionale predispone la graduatoria di tutte le richieste pervenute, separatamente per i soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, e propone l'ammontare del contributo da concedersi, calcolato nei limiti previsti dall'art. 2.

Il Consiglio regionale approva la graduatoria delle domande e l'importo dei contributi da concedersi fino all'esaurimento dello stanziamento.

Almeno il 60% dello stanziamento è riservato ai finanziamenti di cui all'art. 1, lettera *a*), compatibilmente con le domande pervenute.

Art. 6.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della giunta regionale.

Su richiesta dei beneficiari il sindaco accerta l'avvenuto acquisto, secondo principi di economicità, dei beni mobili per la attrezzatura dell'esercizio, così come la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, secondo comma.

La giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento del comune;

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la acquisizione dei beni o la realizzazione delle iniziative risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

I comuni riceveranno dalla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti il 2% dell'importo dei contributi concessi.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 e per le spese di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 50.000.000.

La predetta spesa farà carico al capitolo n. 49/40 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Per gli anni 1973 e successivi, la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione degli esercizi finanziari medesimi.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 marzo 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° febbraio 1973 e viene promulgata ai sensi e per gli effetti l'art. 27 dello statuto.

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1973, n. 15.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 27 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1973 sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1973, il bilancio regionale per l'anno 1973, depositato al Consiglio regionale in data 27 febbraio 1973, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione e nelle successive leggi di modificazione ed integrazione.

Art. 2.

La legge regionale n. 35 del 23 dicembre 1972 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio 1972 fino al 31 marzo 1973 è dichiarata abrogata dalla data di pubblicazione della presente legge nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 20 marzo 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 marzo 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 15 marzo 1973.

(6778)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.